

Per la realizzazione di negozi (vetrine ed ingressi in particolare) dovrà essere data preferenza ai seguenti materiali: ferro, leghe pesanti, legno-ferro, legno. Le chiusure esterne dovranno essere in legno; è anche ammesso l'uso di serrande o cancelletti a maglie aperte. E' ammessa, compatibilmente con quanto prescritto dai precedenti commi 7 e 12, e dal Piano del Commercio, la creazione di nuovi negozi e laboratori artigiani affacciati su cortili interni di dimensioni adeguate, e di cui sia garantito l'uso pubblico ed il requisito di accessibilità ai sensi della L.13/1989.

Al fine di migliorare l'accessibilità, ai sensi della L.13/89, di negozi, bar, strutture ricettive, ambulatori, studi professionali, etc..., in caso di nuova installazione o trasformazione di vetrina è richiesto il soddisfacimento del requisito di accessibilità dell'ingresso.

E) Insegne.

Le caratteristiche degli elementi da installare devono essere studiate in funzione dell'insieme del prospetto dell'edificio, ed essere tali da non alterarne il decoro. Le nuove insegne devono essere collocate sul cassonetto coprirullo del vano vetrina, o in mancanza di questo, all'interno del prolungamento superiore del vano vetrina, o, in mancanza di questo, all'interno del prolungamento superiore del vano. L'altezza dell'insegna non potrà essere superiore a cm. 40, e lo spessore maggiore di cm. 15 dal filo del muro.

Non sono consentite insegne a bandiera, ad esclusione di quelle relative alla segnalazione di pubblici servizi, farmacie e tabaccai, limitatamente al simbolo unificato.

Le nuove insegne non possono contenere indicazioni di carattere pubblicitario riferite ad articoli commerciali non prodotti dal titolare dell'esercizio.

In casi eccezionali, qualora l'indicazione dell'insegna riguardi l'uso di parti considerevoli dell'edificio, e per l'isolato n. 2 (affaccio su sobborgo Mazzini) saranno ammesse insegne anche di tipo scatolare, a caratteri luminosi o meno, da collocare in prossimità del marcapiano della facciata, e comunque di sviluppo lineare non superiore a mt. 6,00.

In casi particolari (ad es. fabbricato di negozi in Piazza Trieste), dove la struttura dell'edificio prevede una veletta in c.a. posta al di sopra dei negozi stessi, e' ammessa la possibilità di posizionare le insegne su di essa (anche in deroga alle dimensioni massime indicate sopra),

I suddetti casi richiedono la preventiva presentazione di un progetto complessivo, che interessi tutta la facciata dell'edificio e che dimostri la coerenza globale dell'intervento.

Art. 3.7 - Disposizioni relative agli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale

c1

Gli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

c2

Il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, fatto salvo quanto indicato nelle singole schede della disciplina particolareggiata, si conforma ai seguenti principi:

- a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
- b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
- c) gli interventi di recupero di cui alle lettere a. e b. sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;
- d) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

c3